



IL PRESIDENTE

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2018/2002 CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2012/27/UE SULL'EFFICIENZA ENERGETICA

OSSERVAZIONI

Premessa

Lo schema del decreto di recepimento della direttiva EED II è ben articolato e rappresenta un approccio più organico alla materia. Come si legge nella relazione accompagnatoria, la EED II pone l'efficienza energetica al primo posto, prevedendo un innalzamento al **32,5%** del target di risparmio energetico entro il 2030.

Per contribuire a tale obiettivo, si introducono nuove disposizioni fra cui l'inserimento nel **Conto Termico** dell'allacciamento ad una rete di teleriscaldamento: iniziativa che consideriamo positiva in quanto riconosce **pari dignità** a tecnologie concorrenti e alternative nell'ambito del riscaldamento domestico.

Tuttavia lo schema di d.lgs., nel modificare alcune parti del precedente decreto, introduce delle criticità (dettagliate nel prosieguo della presente nota) **con il rischio di penalizzare ingiustificatamente l'infrastruttura del teleriscaldamento.**

Questo non è, a nostro parere, coerente con gli indirizzi espressi già dalla EED I, che ritiene il teleriscaldamento uno strumento reale ed efficace per il raggiungimento degli obiettivi di efficienza energetica. Di più, la Commissione per l'Industria, la Ricerca e l'Energia del Parlamento Europeo, nella relazione sulla *Proposta di risoluzione su un approccio europeo globale allo stoccaggio dell'energia (17.02.2020 (2019/2189(INI))* invita la Commissione e gli Stati membri a sostenere e a sviluppare le reti di teleriscaldamento e accoglie con favore il fatto che le reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento saranno ammissibili per i finanziamenti a titolo del regolamento MCE riveduto, chiedendone l'inclusione come potenziali PIC a norma del regolamento TEN-E. La relazione **raccomanda pertanto di sviluppare ulteriormente le reti di teleriscaldamento, potenziando e rinnovando quelle obsolete e rendendole ammissibili ai finanziamenti.**

Associazione di diritto privato costituita con atto notarile ai sensi dell'art. 36 C.C.

Sede legale:

Amministrazione e corrispondenza:

Piazza Luigi di Savoia, 22 - 20124 Milano

tel. 02.45.41.21.18 - fax 02.45.41.21.20

segreteria.generale@airu.it - airu@legalmail.it - www.airu.it

P.IVA e C.F.: 01717960171



È evidente da questo breve excursus che l'Unione europea ritiene, senza vincoli di verifiche, che il teleriscaldamento efficiente sia **uno strumento idoneo per il raggiungimento degli obiettivi di efficienza energetica e come tale da sostenere.**

Nello schema del decreto di recepimento è da segnalare, in particolare, una potenziale criticità:

ARTICOLO 17 - Aggiunta dell'ALLEGATO 9 Requisiti minimi in materia di informazioni di fatturazione e consumo per riscaldamento raffreddamento e acqua calda per uso domestico

Al punto 3, dell'Allegato 9, lo schema di recepimento limita alle sole forniture da teleriscaldamento (con potenza termica installata superiore a 20 MW) di riportare in bolletta informazioni relative al mix di combustibili utilizzato ed alle relative emissioni di gas climalteranti:

“Informazioni sul mix di combustibili utilizzato e, nel caso di calore da impianti di teleriscaldamento con una potenza termica nominale totale superiore a 20 MW, sulle relative emissioni annuali di gas a effetto serra, nonché una descrizione delle diverse tasse, imposte e tariffe applicate”

→ Tale formulazione – laddove impone alle sole infrastrutture di teleriscaldamento l'obbligo di fornire informazioni riguardo al mix di combustibili utilizzato e le emissioni di gas clima-alteranti – **penalizzerebbe il teleriscaldamento** nei confronti delle tecnologie alternative per il riscaldamento ed il condizionamento, generando una **evidente distorsione sul mercato.**

Ciò è tanto più vero in riferimento al **teleriscaldamento efficiente** che, con ogni probabilità, soprattutto ove faccia uso di fonti rinnovabili e/o calore di scarto, presenterà un carico emissivo inferiore rispetto, ad esempio, ad una caldaia alimentata a gas naturale. Non si comprende quindi perché nella bolletta della fornitura a gas non debbano essere riportate le informazioni sulle emissioni, mentre nella bolletta della fornitura da teleriscaldamento efficiente debba sussistere questo obbligo.

Si propone quindi di mantenere il disposto della Direttiva EED II, che **impone l'obbligo di comunicare le informazioni in modo generalizzato per tutte le tecnologie.**

Qui di seguito una possibile proposta di modifica del comma 3 lettera b):



Articolo 17

ALLEGATO 9

Requisiti minimi in materia di informazioni di fatturazione e consumo per riscaldamento, raffreddamento e acqua calda per uso domestico

Comma 3

Lettera (b)

informazioni sul mix di combustibili utilizzato e sulle relative emissioni annuali di gas a effetto serra, nonché una descrizione delle diverse tasse e tariffe applicate. Sono comprese le forniture da reti di teleriscaldamento.

ing. Lorenzo Spadoni